



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Programmazione Economica e Finanziaria

Servizio Tributi

Via Vanvitelli, 1 – 76121 Barletta (BT)

NOVITA' I.U.C. 2019

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

DIFFERIMENTO SCADENZE PAGAMENTO TARI 2019

(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 17/09/2019)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 17/09/2019 è stato disposto il differimento delle scadenze relative al pagamento della TARI 2019 nel modo che segue:

1^RATA 16 novembre 2019	anziché 16 settembre 2019;
2^RATA 16 dicembre 2019	anziché 16 ottobre 2019;
3^RATA 16 gennaio 2020	anziché 16 novembre 2019;
4^RATA 16 febbraio 2020	anziché 16 dicembre 2019

L'eventuale pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 16/11/2019.

IMU - TASI

DIFFERIMENTO SCADENZA DICHIARAZIONI IMU E TASI

(DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 – art. 3 – ter - coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – art. 3 ter - ha modificato l'art.13 del D.L. 201/2011 e l'art. 1 comma 684 della Legge n.147/2013 nella parte relativa alla scadenza delle dichiarazioni da presentare ai fini IMU e TASI.

In particolare l'art. 3 ter “*Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili*” stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Pertanto i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono state spostate, con decorrenza immediata, dal 30 giugno al **31 dicembre dell'anno successivo** e la dichiarazione IMU / TASI relativa all'anno d'imposta 2018 dovrà essere presentata entro il 31/12/2019 e non più entro il 30/06.

CANCELLAZIONE OBBLIGO DICHIARATIVO AI FINI IMU

(DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 – art. 3 – quater - coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – art. 3 quater - ha soppresso l'obbligo dichiarativo prescritto dall'art.13 del D.L. 201/2011 per usufruire delle riduzioni IMU previste per gli di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e di quelli concessi in locazione a canone concordato.

In particolare l'art. 3 quater "*Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso*" testualmente recita:

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;

b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione."

Pertanto dal 2018 è soppresso l'obbligo dichiarativo IMU nei seguenti casi:

- **Contratto a canone concordato (che consente una riduzione di imposta del 25%)**
- **Contratto di comodato d'uso (che consente una riduzione di imposta del 50%)**